

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2165 del 12/05/2020
Oggetto	Procedimento FE19A0014. Rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea nel comune di Ferrara (FE) ad uso irrigazione aree verdi.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2226 del 11/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno dodici MAGGIO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Oggetto: Procedimento FE19A0014. Rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea nel comune di Ferrara (FE) ad uso irrigazione aree verdi.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, Delibera n. 40/2005; Il Piano di Gestione delle Acque (DPCM 27 Ottobre 2016) e il Piano di Bilancio Idrico (DPCM 11 dicembre 2017) dell'Autorità distrettuale del Bacino del Fiume Po, la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 “Direttiva Derivazioni” e la Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del

Fiume Po “Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche”;

- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di uso irriguo della risorsa;
- la determinazione ARPAE 2019-732 del 16/09/2019 inerente l’Approvazione della Circolare interna recante le Linee guida LG24/DT, “Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di risorsa idrica”, le Linee guida LG25/DT, “Indicazioni operative sull’istruttoria tecnica delle istanze di concessione di risorsa idrica” e le Linee guida LG26/DT “Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di aree demanio idrico”;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 102/2019 che ha conferito alla dottoressa Marina Mengoli l’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza a partire dal 14.10.2019;

PREMESSO CHE:

- con istanza PG.2019.147802 del 25.09.2019 il soggetto Richiedente Opera Don Cipriano Canonici Mattei – C.F. 80006510384, ha richiesto il rilascio della concessione per il prelievo di acque pubbliche sotterranee (cod. SISTEB FE19A0014) con contestuale richiesta di autorizzazione alla perforazione di pozzo ai sensi dell’art. 16 del RR. 41/2001;

PRESO ATTO CHE dalla documentazione agli atti si evincono le seguenti caratteristiche del nuovo pozzo da realizzare:

- localizzazione: Comune di Ferrara (FE) su terreno censito al fg. n. 381, mapp. n. 305; coordinate UTM RER 707,183,501; y: 968,823,883;
- profondità massima presunta m 60;
- portata massima di esercizio richiesta pari a l/s 0,89

- volume idrico richiesta pari a 628,57 mc/a,
- uso richiesto della risorsa: irrigazione di aree verdi su un'estensione di circa 1000 mq tramite impianti di aspersione e a goccia;

ACCERTATO CHE

- la domanda suindicata presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001, e di autorizzazione ad nuova perforazione da effettuarsi ai sensi dell'art. 16, r.r. 41/2001;
- l'utilizzo di acqua per l'irrigazione di aree verdi è ricondotto alla categoria "uso piscicoltura, per l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate al verde pubblico" di cui alla L.R. 3/99 ai sensi della DGR 2242/2005;
- il quantitativo idrico richiesto è congruo con i fabbisogni di cui alla DGR 2254/2016;
- il corpo idrico interessato dal prelievo è denominato "Pianura Alluvionale Padana – confinato superiore (cod. 0630ER-DQ2-PPCS) che, secondo il vigente PDGPO, non risulta a rischio quantitativo ed è caratterizzato da uno stato quantitativo buono e da uno stato chimico buono in base alle pressioni e gli impatti individuati e con obiettivi da raggiungere per lo stato chimico e quantitativo "buono al 2015";
- il sito oggetto della perforazione coincide con le pertinenze di Palazzo Gulinelli, area in ambiente urbano sottoposta a tutela di tipo paesaggistico e culturale;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della suddetta istanza sul BURERT n. 327 del 16.10.2019 senza che nei termini previsti siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO CHE:

- il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;

- la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. “Direttiva Derivazioni” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l’espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell’equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “Metodo Era”, definiti dalla medesima direttiva;
- in base alla valutazione ex ante condotta col “metodo Era”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;

ACQUISITI tramite lo strumento della Conferenza in forma Semplificata in modalità Asincrona di cui all’art. 14 Bis della L.R. 241/90 e smi ed indetta con comunicazione prot. Num. 149983 del 30.09.2019 i seguenti contributi:

- il parere positivo ai sensi dell’art. 12 del RR.41/2001 della Provincia di Ferrara, che non riscontra elementi di incompatibilità con PTCP e la Pianificazione Settoriale di competenza (prot. Num. PG.2019.190556 del 11.12.2019);
- il parere positivo del Comune di Ferrara, che segnala, visto l’ambito urbano (centro storico) in cui si realizza l’intervento, di attenzionare gli eventuali effetti dovuti al prelievo in oggetto in termini di subsidenza, presumibilmente dovuti al cumulo con altre preesistenti derivazioni nell’area (prot.num. PG/2019/0169521 del 04.11.2019);
- il nullaosta al progetto presentato da parte dell’Ente Gestore HERA SPA, che non rileva interferenze significative con impianti a rete presenti nell’area (prot. Num. PG.2019.189717 del 10.12.2019);
- il nullaosta all’intervento da parte del Ministero per i beni e le attività Culturali e il turismo, all’esecuzione dei lavori, conformemente alla documentazione acquisita agli atti e con l’obbligo di rispettare la normativa in materia di ritrovamenti fortuiti di cui al D. Lgs. 42/2004, art. 90 (prot. Num. PG.2019.198220 del 30.12.2019);

- la nota (prot. Num. PG.2019.174028 del 12.11.2019) con cui l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la protezione civile informa che la tematica in merito a cui è stato richiesto il contributo all'ente stesso non è tra i compiti previsti dalla L.R. 13/2015;

DATO ATTO INOLTRE che è stata rilasciata apposita autorizzazione alla perforazione del nuovo pozzo ai sensi dell'art. 16 del R.R. 41/2001 con determinazione ARPAE num. DET-AMB-2020-272 del 20/01/2020 con cui sono state stabilite le prescrizioni tecniche e i termini temporali per la realizzazione dell'intervento e per la comunicazione degli esiti delle attività intraprese, che si intendono qui richiamate;

PRESO ATTO INOLTRE CHE:

- con nota acquisita agli atti con num. Prot. PG.2020.19256, il richiedente ha comunicato la data di inizio dei lavori di perforazione;
- con nota acquisita agli atti con num. Prot. PG.2020.52362 il richiedente ha trasmesso la documentazione tecnica di fine lavori ai sensi dell'art. 16 del R.R. 41/2001, dimostrando di aver ottemperato alle prescrizioni ricevute;
- da tale documentazione si evince:
 - che la localizzazione del manufatto è stata confermata anche in fase di realizzazione dei lavori e che è stata installata una elettropompa sommersa da 0,70 Kw;
 - che la profondità del pozzo è pari a 48 m dal p.c. e che i filtri sono localizzati tra i 43 e i 48 m di profondità;
 - la stratigrafia dei terreni interessati dalla perforazione;
 - i dispositivi di prelievo sono in grado di prelevare i quantitativi idrici richiesti;
 - sono stati installati idonei dispositivi di misura dei quantitativi idrici e per il campionamento, come da schemi grafici allegati;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- le informazioni comunicate al termine dei lavori confermano le valutazioni effettuate durante l'istruttoria di merito propedeutica al rilascio dell'autorizzazione alla perforazione in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento ai sensi della "Direttiva Derivazioni";
- in base al contributo ricevuto dal Comune di Ferrara, è opportuno prescrivere la realizzazione di indagini in merito agli effetti dovuti al prelievo in oggetto consistente nell'esecuzione di misurazioni periodiche del livello statico di falda;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE:

- il canone per l'anno 2020 è pari a 164,89 € ai sensi della L.R. 3/99, della L.R. 2/2015 e della DGR 2242/2005;
- le spese di istruttoria sono fissate pari a € 230,00, in base alla DGR 65/2015, non essendo intervenute D.G.R. di aggiornamento;
- il richiedente è tenuto a costituire un deposito cauzionale con una somma pari a € 250,00, in conformità ai dettami dell'art. 8 della L.R. 2/2015;
- quanto dovuto per l'uso della risorsa idrica per l'anno 2020 è pari a 109,93 €, corrispondente a 8/12 del canone annuale ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015;
- con nota prot. Num. PG/2020/53968 sono stati comunicati al richiedente gli adempimenti propedeutici al rilascio del provvedimento finale unitamente alla richiesta di sottoscrizione del disciplinare di concessione, riportante gli obblighi e le condizioni a cui è assoggettata la concessione stessa;

ACCERTATO CHE

- il richiedente ha trasmesso copia dell'attestazione di avvenuto versamento di quanto dovuto a titolo di spese istruttorie in data 16.09.2019;
- il richiedente ha trasmesso copia dell'attestazione di avvenuto versamento di quanto dovuto per l'uso della risorsa idrica per l'anno 2020 in data 08.05.2020;

- il richiedente ha trasmesso copia dell’attestazione di avvenuto versamento della somma pari a 250,00 euro richiesta ad integrazione del deposito cauzionale in data 08.05.2020
- è stato acquisito il disciplinare di concessione firmato per accettazione in data 08.05.2020 e contenente gli obblighi e le prescrizioni secondo cui sarà regolamentata la derivazione in oggetto, da considerarsi parte integrante del presente atto,
- l’imposta di bollo dovuta ai sensi del DPR 642/72 risulta assolta con le marche da bollo, acquisite con dichiarazione sostitutiva registrata agli atti con prot. PG/2020/67717 del 08.05.2020;

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. FE19A0014, sino al 31.12.2029;

DETERMINA

sulla base di quanto sopraesposto, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione cod. FE19A0014 al Soggetto Richiedente Opera Don Cipriano Canonici Mattei – C.F. 80006510384 per il prelievo di acque sotterranee secondo le seguenti caratteristiche:
 - ubicazione: Comune di Ferrara (FE) su terreno censito al fg. n. 381, mapp. n. 305, coordinate UTM RER: x: 707183,501 y: 968823,883; profondità massima: m 48 dal p.c.;
 - portata massima pari a l/s 0,89
 - volume idrico pari a 628,57 mc/a,
 - uso della risorsa: “uso piscicoltura, per l’irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate al verde pubblico”;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2029;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione e trasmesso in data 08.05.2020;
4. di quantificare l’importo del canone dovuto per l’anno 2020 in € 164,89;

5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in € 250,00;
6. di dare atto che quanto dovuto a titolo di spese di istruttoria sono state corrisposte dal concessionario;
7. di dare atto che il deposito cauzionale ai sensi della L.R. 2/2015 è stato costituito dal concessionario;
8. di dare atto che quanto dovuto per l'uso della risorsa idrica per l'anno 2020 è stato versato regolarmente versato dal concessionario;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
10. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
11. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
12. di notificare via PEC il presente provvedimento al soggetto interessato;
13. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Marina Mengoli;
14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
ARPAE SAC di FERRARA
Dott.ssa Marina Mengoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee nel Comune di Ferrara (FE), rilasciata all'Opera Don Cipriano Canonici Mattei – C.F. 80006510384 – Cod. sisteb FE19A0014

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

- 1) Il prelievo dovrà essere esercitato tramite n. 1 pozzo ubicato nel Comune di Ferrara (FE) su terreno censito al fg. n. 381, mapp. n. 305 coordinate UTM RER 707,183,501; y: 968,823,883 e avente profondità pari a 48 m dal p.c.
- 2) Il diametro esterno del pozzo è 125 mm. I filtri sono localizzati tra 43 e 48 m di profondità. Il pozzo è dotato di un'elettropompa sommersa avente potenza 0,70 Kw.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad irrigazione di aree verdi private aventi un'estensione totale di mq 1000. I sistemi di irrigazione sono ad aspersione e a pioggia. La Categoria d'uso individuata ai sensi della L.R. 3/99 e della DGR 2242/2005 è "uso piscicoltura, per l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate al verde pubblico" di cui alla lettera d), comma 1, dell'art.152 della L.R. 3/99.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima pari a l/s 0,89 e nel limite di volume pari a mc/annui 628,57 mc/a.
3. Il corpo idrico interessato dal prelievo è denominato "Pianura Alluvionale Padana – confinato superiore (cod. 0630ER-DQ2-PPCS)".

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone per l'uso della risorsa idrica per l'annualità 2020 secondo i quantitativi idrici e gli usi assentiti è pari a € 164,89.
2. Per le annualità future, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31

marzo dell'anno di riferimento, tramite versamento sul conto corrente postale 1018766582 o tramite bonifico bancario sulle coordinate IBAN IT42C0760102400001018766582 – intestazione: Regione Emilia Romagna Demanio Idrico Ferrara - pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

- 3.—Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a € 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2029.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** –Il Concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misura dei quantitativi idrici prelevati, a mantenerlo in efficienza e a trasmettere i risultati

rilevati al 31 dicembre di ogni anno, entro 31 gennaio successivo ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. La trasmissione dei dati rilevati dovrà essere supportata da adeguata documentazione fotografica comprovante la misurazione eseguita.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello bifacciale delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

- 8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Misurazioni del livello statico di falda** - Il concessionario è tenuto ad eseguire ogni anno 2 misurazioni del livello statico della falda da effettuarsi possibilmente dopo un periodo di stasi dei prelievi. Le misurazioni suddette devono essere eseguite durante il mese di Aprile e durante il mese di Ottobre di ogni anno. Una misurazione del livello statico di falda deve essere eseguita prima dell'attivazione della prelievo ed entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione. I risultati delle misurazioni suindicate devono essere trasmessi entro 15 giorni dall'esecuzione della misurazioni medesime.
- 10. Altre prescrizioni** - Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica. Qualora il regime autorizzativo imposto in un diverso ambito prevedesse obblighi su tali aspetti, il concessionario è tenuto a rispettare tali eventuali condizioni. Il concessionario è tenuto all'attuazione delle eventuali misure di risparmio idrico nonché al rispetto delle eventuali prescrizioni con riferimento allo stato quali-quantitativo della risorsa. Qualora se ne verificassero i presupposti, potrà essere richiesto al Concessionario di monitorare le acque di falda per valutare la salinità delle stesse ed eventuali altri parametri idrogeologici e chimico-fisici.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di pianificazione territoriale, urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi o autorizzativi occorrenti, qualora necessario.
2. L'utilizzo delle risorse demaniali senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa secondo la normativa vigente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.